



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA**

SEZIONE 1 Viale Santa Panagia, 109

Si comunica a:

Avv. CARLA TROMMINO  
via vittorio veneto, 199  
SIRACUSA

---

PREFETTURA DI SIRACUSA  
P.ZZA ARCHIMEDE 15  
96100 SIRACUSA  
SR

*Ufficio Immigrazione Sr*

---

Comunicazione di cancelleria

**COMUNICAZIONE PER**

Procedimento Numero: **2332/2019** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**  
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice **DELL'ALI GIUSEPPINA**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

*Istante Principale*

difeso da:  
CARLA TROMMINO

*Controparte Principale*

**PREFETTURA DI SIRACUSA**

difeso da:

*Il Cancelliere*  
*dottoressa Daniela Rapisarda*



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA**

**Il Giudice di Pace di Siracusa, avv. Giuseppina Dell'Ali,**  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nella causa civile iscritta al numero 2332/19 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto "Ricorso avverso il Decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa in data 17.07.19 e avverso l'ordine del Questore della Provincia di Siracusa del 17.07.19.

Promossa

**DA**

rappresentato e difeso dall'avv. Carla Trommino per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Siracusa presso il suo studio in via Vittorio Veneto, 199.

**Ricorrente**

**CONTRO**

**La Prefettura di Siracusa** in persona del suo Prefetto pro tempore

**La Questura di Siracusa** in persona del Questore pro tempore

**Amministrazioni resistenti**

**CONCLUSIONI**

Le parti concludevano come dagli atti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti.

**SVOLGIMENTO DELLA CAUSA**

## PDF Eraser Free

Con ricorso, depositato dinanzi al Giudice di Pace di Siracusa il 17.07.19, il sig. \_\_\_\_\_ rilevava relativamente al diritto al permesso di soggiorno la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. N. 25/08, l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di motivazione e di presupposti, erroneità e contraddittorietà manifesta, travisamento e sviamento, il diritto al termine per la partenza volontaria, la riduzione al minimo del divieto di reingresso nel paese.

Codesto decidente fissava la data del 02.09.19 per la comparizione delle parti innanzi a se con decreto del 12.08.19 e rinviava la causa al 02.09.19.

In pari data, si riservava al fine di decidere sul ricorso in camera di consiglio.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente, a sostegno dell'impugnativa, ha eccepito la ~~violazione della~~ <sup>delle normative</sup> ~~istitutiva~~ in materia di protezione internazionale che prevede l'effetto sospensivo automatico a seguito di proposizione del ricorso di primo grado, eccetti i casi elencati tassativamente dall'art. 35 D. Lgs. n. 25/2008.
2. Con il D.L.vo n. 251 del 19/11/2007 ("norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta") e il D.Lvo n. 25 del 28/1/2008 ("norme minime per le procedura applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") modificato dal D.Lvo n. 159 del 2008, il legislatore nazionale ha recepito la direttiva n. 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche) e la direttiva n. 2005/85/CE (Direttiva Procedure) e ha ridisciplinato la tutela riconosciuta dall'ordinamento ai cittadini extracomunitari e agli apolidi che entrano in Italia e chiedono "protezione"

nel senso che qualora la Commissione Territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale ovvero quando la Commissione Nazionale per il diritto di asilo abbia, a norma degli artt. 9, 13, 15 e 18 del D.Lvo 251/2007, revocato o dichiarato la cessazione dello status di protezione internazionale in precedenza riconosciuto dalla commissione territoriale, è consentito allo "straniero" di adire il giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti. Per effetto del deposito del ricorso l'efficacia del provvedimento che ha respinto la domanda di protezione internazionale o che ha dichiarato la revoca o la cessazione dello status è sospesa ex lege (comma 6 dell'art. 35). La sospensione automatica è tuttavia esclusa nei casi espressamente previsti nei commi 7 e 8 dell'art. 35, in particolare quando il ricorso faccia seguito ad un provvedimento della Commissione territoriale che ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 29 (perché il richiedente ha già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato da un altro Paese firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora avvalersi di tale protezione, o ha reiterato la domanda di protezione sulla quale la commissione si è già pronunciata senza addurre nuovi elementi sulla sua situazione personale o sulla situazione del suo Paese di origine), ovvero che ha rigettato la domanda per "manifesta infondatezza" ex art. 32 co. 1 lett. b-bis (ravvisando la palese insussistenza dei presupposti previsti dal D.Lvo 251/2007 o ritenendo essere stata presentata al solo scopo di impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento), ovvero ancora pronunciato ai sensi dell'art. 22 co. 2 (nei confronti di un richiedente che si è allontanato senza giustificato motivo dal centro di accoglienza) o quando il ricorso è proposto da un richiedente ospitato in un centro di accoglienza nelle ipotesi previste dall'art. 20 co. 2 lett. b) c) (ha presentato domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo alla frontiera o subito dopo o ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno

irregolare) o infine quando il ricorrente è trattenuto in uno dei centri previsti dall'art. 14 T.U. Immigr per una delle ragioni indicate dall'art. 21.

3. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che nessuna delle condizioni previste dai commi 7 e 8 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008 è applicabile alla situazione dell'odierno ricorrente il quale, alla data del 15.07.2017, quando ha ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, era regolare atteso che si presentava all'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa per richiedere rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo fino alla definizione del procedimento in materia di protezione internazionale davanti al Tribunale di Catania, producendo tutta la necessaria documentazione attestante la tempestività del ricorso e la pendenza del giudizio. In merito va precisato che nel caso in cui il rigetto della protezione sia determinato da parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria rilasciata dalla detta Commissione si applica la stessa disciplina dei casi di rigetto della domanda di protezione con decreto della Commissione Territoriale espressamente previsti dal decreto Procedura n. 25/2008. Il ricorrente, pertanto, aveva diritto all'applicazione dell'istituto della sospensione automatica della decisione avversa della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs, n. 25/2008.

4. che ogni ulteriore censura, relativa al merito del provvedimento espulsivo, resta assorbita;

ritenuta la sussistenza di motivi per pronunciare la compensazione delle spese di lite;

*deleto* *deleto* *deleto*  
P.Q.M.

# PDF Eraser Free

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 142 del D. P. R. 115/02  
ammette il cittadino extracomunitario al  
patrocinio a spese dello Stato.

Le spese, sussistendo soccombenza reciproca e ritenuta la  
complessità della materia devono essere compensate.

## P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitamene decidendo così decreta:

- Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati;
- Compensa le spese.

Siracusa il 02.09.19

**Il Giudice di Pace**

(Avv. Giuseppina Dell'Ali)

Il Cancelliere  
Dotessa Giuseppina Dell'Ali

Depositata e resa pubblica il

02.09.2019

Il Cancelliere  
Dotessa Giuseppina Dell'Ali